



Comune di Bioggio  
**Cancelleria comunale**

# **ORDINANZA SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI**

**O1.24E**

novembre 2025



Richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987.
- Il Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici del 27 settembre 2025.

## Art 1. Oggetto

La presente ordinanza definisce le aree di stazionamento pubbliche sul territorio comunale con una durata di stazionamento limitata, le condizioni per la concessione di autorizzazioni di parcheggio, le tariffe per gli abbonamenti ed i parchimetri e le condizioni d'uso di colonnine di ricarica.

## Art 2. Definizione aree di stazionamento

- <sup>1</sup> Sono riconosciute le seguenti aree di stazionamento a durata limitata per le quali può essere concessa l'autorizzazione ai sensi del capitolo 2 del regolamento:

Per la sezione di Bioggio

P1	CSRB	Pst	Ciosso Soldati
P3	Südpack	Pfb	Via alla Fabbrica
P4	Via della Posta	Pco	Casa comunale sopra
P5	Parco comunale		
P7	casa comunale fronte		
P8	Via Valle Maggiore sotto		
P9	Via Valle Maggiore sopra		

Per la sezione di Bosco Luganese

P14	Piantàs
P15	Luchina sinistra
P16	Luchina destra
P17	Pre Lunc
P18	Casa comunale
P19	Sotto Chiesa
P21	Motto
P23	Case del Gatto
P24	Case di sotto
P25	Ecopunto
Pbe	Belvedere strada

Per la sezione di Cimo

P2	Piazza di giro
P27	Strada ecopunto
P28	Casa comunale
P30	Valle di Ronco sopra
Pvd	Valle di Ronco sotto

Per la sezione di Gaggio

P10	Renera
P11	Strada
P12	Strada superiore
P35	Oratorio

Per la sezione di Iseo

P32	Piazza
P33	Strada
P34	Parco giochi
P44	Salita Santa Maria



P29	Rennera strada	Pnu	Nucleo
P45	San Rocco		

<sup>2</sup> Non vengono concesse autorizzazioni per i seguenti posteggi:

Per la sezione di Bioggio

P6	Piazza degli Orti
P22	Casa comunale sotto

- <sup>3</sup> La durata massima di stazionamento nelle aree non provviste di parchimetro è di due ore. Sono previste specifiche fasce orarie gratuite indicate nelle relative tavole complementari presenti sul posto.
- <sup>4</sup> Per gli altri parcheggi non contemplati nel presente articolo non sono previste limitazioni di durata.
- <sup>5</sup> Le aree sono riportate nella mappa interattiva disponibile su [bioggio.ch](http://bioggio.ch) (codice QR disponibile come allegato A).

### Art 3. Utenti legittimati alla richiesta di autorizzazione

- <sup>1</sup> Hanno diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di parcheggio:
- i residenti senza posteggio a disposizione, limitatamente a due veicoli leggeri per nucleo familiare, la tassa è ridotta del 50% per il primo veicolo;
  - i residenti, domiciliati nelle frazioni, che si recano al lavoro con i mezzi di trasporto pubblico;
  - i dipendenti comunali, i docenti, gli agenti della polizia intercomunale e il personale avventizio con attività professionale legata ai servizi comunali;
  - gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel comune;
  - le associazioni senza scopo di lucro, domiciliate a Bioggio, limitatamente alle necessità legate all'espletamento delle loro funzioni civiche;
  - i turisti e gli occupanti di residenze secondarie.
- <sup>2</sup> I beneficiari di abbonamento con attività professionale possono stazionare con il proprio veicolo unicamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
- <sup>3</sup> Per le Associazioni senza scopo di lucro domiciliate a Bioggio l'autorizzazione di parcheggio viene rilasciata a titolo gratuito.

### Art 4. Procedura di richiesta autorizzazione

- <sup>1</sup> Il Municipio è competente per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per le aree interessate e può delegare i servizi dell'amministrazione comunale secondo relativa ordinanza.
- <sup>2</sup> La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario, corredata dalla seguente documentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente:
- copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione;
  - per i proprietari di immobile: autocertificazione attestante l'assenza di alternative di parcheggio privato nello stabile;
  - per gli inquilini: copia del contratto di locazione e dichiarazione attestante l'assenza di alternative di parcheggio privato nello stabile da parte del proprietario o dell'amministratore;



- d) per i richiedenti con attività professionale: documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel comune e dichiarazione attestante l'assenza di alternative di parcheggio nello stabile da parte del proprietario o dell'amministratore.
- 3 La domanda dev'essere motivata. Spetta al richiedente l'onere di dimostrare l'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione, riservata la facoltà di compiere accertamento da parte dell'Autorità.

#### **Art 5. Rilascio dell'autorizzazione**

- 1 La domanda sarà vagliata dal servizio preposto e, solo se completa e corredata da tutta la documentazione richiesta, le verrà assegnata una numerazione progressiva di entrata. In caso di eccedenza di richieste, rispetto al numero di stalli disponibili, verrà data priorità in base all'effettiva necessità del richiedente. A parità di condizioni farà stato l'ordine cronologico di entrata.
- 2 Il servizio preposto può chiedere documentazione supplementare ed effettuare dei sopralluoghi o altri accertamenti.
- 3 In caso di accettazione della domanda la Cancelleria stabilirà la zona di parcheggio ed emetterà la relativa autorizzazione sottoforma di contrassegno timbrato indicante la zona assegnata, fino a due numeri di targa per nucleo familiare e il periodo di validità per cui è stata rilasciata.
- 4 Il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile dietro il parabrezza.

#### **Art 6. Effetti dell'autorizzazione**

- 1 L'autorizzazione consente al titolare di parcheggiare il proprio veicolo esclusivamente all'interno della zona per la quale è stata rilasciata.
- 2 L'autorizzazione non garantisce la disponibilità di un parcheggio, ma unicamente il diritto all'utilizzo di uno degli stalli liberi in quel momento. La richiesta di riservazione di uno stallone è possibile e, se accolta, è soggetta ad una tassa maggiorata.
- 3 Non è ammesso lo stazionamento permanente dei veicoli. Di regola la durata massima è di 24 ore. Salvo per l'autorizzazione di posteggio al coperto.
- 4 Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non targati (anche se con targa trasferibile), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.

#### **Art 7. Tipologia di abbonamenti e tariffe**

- 1 Posteggi all'aperto
- |   |            |
|---|------------|
| - Settimanale (turisti)                     | CHF 20.00  |
| - Mensile                                   | CHF 50.00  |
| - Annuale (art. 3 cpv. 1, lettere a, b e c) | CHF 300.00 |
| - Annuale (art. 3 cpv. 1, lettera d)        | CHF 600.00 |
- 2 Posteggi al coperto
- |   |              |
|---|--------------|
| - Mensile                                   | CHF 100.00   |
| - Annuale (art. 3 cpv. 1, lettere a, b e c) | CHF 700.00   |
| - Annuale (art. 3 cpv. 1, lettera d)        | CHF 1'200.00 |
- 3 La tassa per la concessione di un posteggio riservato è di due volte quella per i casi ordinari.
- 4 L'agevolazione del 50% secondo l'art. 3 cpv 1 lettera a) non è applicabile ai posteggi al coperto né riservati.
- 5 E' data facoltà al Municipio di emettere tasse speciali che non possono risultare inferiori a CHF 20.00.



- <sup>6</sup> Sono soggetti a parchimetro i parcheggi P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, Pcsrb, Pf e secondo tariffe riportate sull'apparecchio e meglio come nell'allegato B.

#### **Art 8. Validità, rinnovo, modalità e pagamento**

- <sup>1</sup> L'abbonamento annuale è valido, a partire dal 1° gennaio (o data della richiesta) sino al 31 dicembre dello stesso anno, per il parcheggio designato dal Municipio che è riportato sull'autorizzazione.
- <sup>2</sup> Il rinnovo annuale deve essere chiesto entro il 31 ottobre dell'anno precedente la richiesta.
- <sup>3</sup> La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, modifica dei dati, ecc., è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e ammonta a CHF 20.00.
- <sup>4</sup> La limitazione momentanea dell'autorizzazione e la disdetta anticipata da parte del richiedente non comportano alcuna restituzione pro-rata temporis.
- <sup>5</sup> Il costo dell'abbonamento è da pagare al momento del ritiro della tessera.
- <sup>6</sup> Per l'eventuale inutilizzo non sono possibili rimborsi.

#### **Art 9. Revoca e disdetta**

- <sup>1</sup> L'autorizzazione può venir revocata, modificata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico. La modifica o la limitazione non dà diritto al rimborso neppure parziale della stessa.
- <sup>2</sup> Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso. La revoca in caso di abuso non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

#### **Art 10. Stalli di ricarica elettrica**

Per l'utilizzo degli stalli dedicati alla ricarica elettrica fanno stato le norme specifiche e le condizioni del concessionario.

#### **Art 11. Abusi e contravvenzioni**

- <sup>1</sup> Contro le decisioni del Municipio o dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamare al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
- <sup>2</sup> Conformemente all'art. 145 LOC, le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art 12. Norma transitoria**

- <sup>1</sup> Per l'anno 2026 le richieste di autorizzazione annuale dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2026.
- <sup>2</sup> La tariffa sarà calcolata pro-rata a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
- <sup>3</sup> Gli abbonamenti emessi nell'anno 2025 restano validi fino alla decisione sul rilascio della nuova autorizzazione.



### Art 13. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

L'ordinanza sulla gestione dei posteggi pubblici del 2 novembre 2019 è abrogata.

La direttiva del 1° gennaio 2016 inerente alla gestione dei posteggi in via la Fabbrica è abrogata.

Per il Municipio

Il vice sindaco:  
  
Daniele Bianchi



Il segretario:  
  
Paolo Pianca

RM no. 1290/ 2025 del'11 novembre 2025.

Pubblicata agli albi dal 14 novembre al 15 dicembre 2025 ed esposta fino al 31 dicembre 2025.

## Aree di stazionamento



## Parcheggi soggetti a parchimetro

denominazione	posteggi	segnaletica	tariffa
<b>P1</b> CSRB	38	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 7.00-12.00 e dalle 13.30-17.00, me 7.00-12.00 festivi esclusi 1 ora fr 1.- 3 ore fr. 2.- 6 ore fr. 4.- 10 ore fr. 8.- massimo 10 ore nello stesso giorno, è proibito rinnovare il pagamento, primi 30 min gratuito
<b>P3</b> Südpack	31	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento lu-ve 7.00-19.00 festivi esclusi 1 ora Fr. 1.- 3 ore Fr. 2.- 6 ore fr. 4.- 10 ore fr. 8.- massimo 10 ore nello stesso giorno, è proibito rinnovare il pagamento, primi 30 min gratuito
<b>P4</b> Via della Posta	13	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 7.00-12.00 e dalle 13.30-19.00 festivi esclusi 1ora fr. 1.- 3 ore fr. 2.- massimo 3 ore, è proibito rinnovare il pagamento, primi 30 min gratuito
<b>P5</b> Parco comunale	27	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento 7.00-12.00 e dalle 13.30-19.00 festivi esclusi 1ora fr. 1.- 3 ore fr. 2.- massimo 3 ore, è proibito rinnovare il pagamento, primi 30 min gratuito
<b>P6</b> Piazza degli Orti	6	parchimetro	Pagamento 7.00-19.00 festivi esclusi Fr. -.50/ora massimo 60 minuti, primi 30 minuti gratuito
<b>P8+P9</b> Valle Maggiore	51	Parchimetro e autorizzazione comunale	Giornalmente 7.00-17.30 Mercoledì 7.00-12.00 Sabato 7.00-17.00 Escluso giorni festivi Fr. 1.-/ora È proibito rinnovare il pagamento, primi 30 minuti gratuito
<b>Pfb</b> Via alla Fabbrica	50	Parchimetro e autorizzazione comunale	Pagamento lu-ve 7.00-19.00 Festivi esclusi 1 ora Fr. 1.- 5 ore Fr. 5.- 12 ore Fr. 8.- Massimo 12 ore nello stesso giorno primi 30 minuti gratuito